



Comune di
Almese

Città Metropolitana di Torino

Determinazione del Responsabile di Settore

Copia

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 21/06/2024

OGGETTO:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto in particolare l'art. 107 del citato T.U.;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 il quale, al comma 2, dispone che spetta ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Tenuto conto che il medesimo D.Lgs. 165/2001 riporta, all'art. 70, comma 6, la disposizione secondo cui: *"a decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti"*;

Visto il provvedimento sindacale n. 8 del 17.12.2021, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sono stati individuati i responsabili dei servizi competenti ad assumere atti di gestione;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2023, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. e n. 46 del 20.12.2023, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Visto il P.E.G. del corrente esercizio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2024;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 14.03.2016;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Vista la Legge di stabilità 2024 del 30.12.2023 n. 213;

Visto l'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, sussiste l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con *handicap* fisici o sensoriali e sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

Visto l'articolo 139, comma 1, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto dall'articolo 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione

all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con *handicap* o in situazione di svantaggio;

Viso il D.Lgs. n. 66 del 2017, "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", art. 3, comma 5°, secondo cui gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici;

Vista la L. n. 234 del 2021 che prevede come "per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo denominato « Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità». Una quota dello stesso è ripartita in favore dei comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, nei quali sono individuati i criteri di ripartizione";

Visto il Decreto 24 agosto 2023 del Ministro dell'interno e Il Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economia e delle finanze (ALLEGATO A del presente atto) che ha assegnato al Comune di Almese € 11.218,01 (ALLEGATO B del presente atto) da destinare in favore degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, al fine di potenziare le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 o 2023/2024;

Posto che i Comuni, oltre a gestire direttamente tali risorse, possono anche trasferire le risorse di cui al suddetto decreto ad Enti cui sia delegata l'erogazione del servizio; possono altresì trasferire le risorse ad altri Comuni o Enti territoriali o altre forme associate sulla base di accordi assunti a livello di ambito territoriale per compensare i costi di effettiva erogazione del servizio;

Posto altresì che i comuni beneficiari delle risorse, a decorrere dal 2023, sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione ai soli fini della successiva definizione degli obiettivi di servizio. I comuni sono tenuti a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a SOSE S.p.a. entro il termine indicato nelle istruzioni. Ciascun Comune percettore del contributo di cui al presente decreto è tenuto a trasmettere la scheda di monitoraggio relativamente alle risorse ricevute anche nel caso in cui si sia avvalso di delega o abbia definito accordi compensativi con altri Enti territoriali o altre forme associate;

Richiamata la nota di chiarimenti, condivisa con gli Uffici del Ministro per le Disabilità, sulle modalità di utilizzo del fondo pari a 100 mln di euro ai Comuni

sull'assistenza per l'autonomia e la comunicazione degli alunni con disabilità (ALLEGATO C) che stabilisce che:

il contributo statale può essere destinato al "potenziamento" del servizio nel senso più ampio del termine, ricomprendendo l'incremento quantitativo, la qualificazione e i miglioramenti organizzativi e logistici del servizio;

se un Comune non ha mai attivato questo servizio dovrà istituirlo, se c'è richiesta, mentre dovrà accantonare le somme per un'eventuale restituzione, se non c'è richiesta;

gli Enti che hanno già il servizio attivo, invece, potranno procedere con il potenziamento quantitativo, ove il servizio erogato sia inferiore al fabbisogno, oppure con la qualificazione dello stesso, ove non vi sia ulteriore richiesta. In questa seconda ipotesi, ovvero per i comuni che soddisfano l'intera domanda, le somme in questione possono costituire compartecipazione dello Stato agli oneri da sostenere per questa assistenza;

Evidenziato che la famiglia Omissis ha anticipato €. 800,00 per interventi di educativa territoriale a favore del minore Omissis, come da fattura n 356/PP della Coop. Soc. Frassati di Torino appositamente inoltrata all'Ufficio scrivente;

Ritenuto di procedere al riconoscimento di quanto anticipato dalla famiglia;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

D E T E R M I N A

- 1) **Richiamare** quanto espresso meglio in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) **Impegnare** la spesa di €. 800,00, quale riconoscimento dell'anticipo fatto dalla famiglia Omissis, imputandola al Bilancio di previsione 2024 - 2026 esercizio 2024, in quanto l'esigibilità della spesa sarà eseguita nell'anno nel seguente modo:

miss.	progr.	titolo	macroaggr.	capitolo	codice
12	05	I	104	4120/47/5	U.1.04.02.02.999

- 3) **Liquidare** alla madre del minore, Sig.ra Omissis, il contributo di €. 800,00.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, il quale con la sottoscrizione della presente determinazione esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Affari Generali

BRUNATTI LUCA